Polizze vita, nessuna privacy sui nomi dei beneficiari

Assicurazioni

L'obbligo scatta su richiesta di un erede o di un chiamato all'eredità

Il provvedimento mette fine a un'annosa querelle che ha diviso i giudici

Angelo Busani

Le compagnie di assicurazione non possono sottrarsi alla richiesta, che sia formulata dagli eredi e dai chiamati all'eredità, di conoscere il nominativo dei beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita stipulate dal contraente defunto.

Lo stabilisce l'autorità garante per la Protezione dei dati personali nel provvedimento 520/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre scorso, nel quale si specifica che la compagnia di assicurazione, da un lato, deve senz'altro opporsi qualora «si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa» ma, d'altro lato, deve invece fornire ogni risposta qualora «l'interesse perseguito» dal richiedente «sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria».

In altre parole, l'assicurazione deve comunicare il nominativo del beneficiario della polizza ogni qualvolta un erede (o un semplice chiamato all'eredità) intenda conoscere chi abbia beneficiato della donazione indiretta posta in essere dal contraente defunto mediante la stipula di una polizza di assicurazione sulla vita. Infatti, il premio corrisposto dal contraente alla compagnia di assicurazione, nella massima parte dei casi, è annoverabile tra le voci che possono essere considerate per il calcolo della quota di legittima.

Il provvedimento del Garante mette la parola fine a una querelle che ha diviso sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità.

In Cassazione (decisione 17790/2015) è stato deciso che tra i dati concernenti persone decedute accessibili agli eredi non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius (in quanto soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale assicurativo che hanno diritto alla tutela della propria riservatezza), ma solo quelli riconducibili alla sfera personale del defunto. Di conseguenza, è stato

LE NORME UE

Protezione dati personali

L'articolo 6 del regolamento Ue 2016/679 prevede che il trattamento è lecito se è necessario per perseguire il legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.

affermato che non poteva ritenersi legittima un'indifferenziata e generica possibilità di accesso a dati di terzi con finalità solo esplorativa.

Viceversa, nella decisione 39531/2021, la Cassazione ha osservato che l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, «tra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio». In questa occasione è stato deciso un caso nel quale era stata formulata una istanza di conoscere i dati di terzi motivata dall'esigenza «di intraprendere una controversia giudiziale di natura ereditaria o di annullamento degli atti dispositivi del de cuius per incapacità naturale».

In tale caso, nel bilanciamento tra i diritti e le libertà dell'interessato (a cui i dati si riferiscono, ovvero il terzo beneficiario della polizza) e l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria da parte del richiedente, si è osservato che l'articolo 6 del regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali prevede che il trattamento è lecito se è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. In altre parole, ogni volta che gli eredi e i chiamati all'eredità vogliano ricostruire i movimenti finanziari del defunto. al fine di tutelare la propria posizione, non è lecito negare loro le informazioni sull'identità dei beneficiari delle polizze stipulate dal de cuius.

© RIPRODUZIONE RISERVATA